RIORDINAMENTO DEL RUOLO D'ORDINE DEL PERSONALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Art. 2

Le funzioni di archivista presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari di 1° categoria sono esercitate dal personale di ruolo d'ordine del Ministero degli affari esteri che abbia prestato servizio presso le Amministrazioni dello Stato anche in qualita' di impiegato non di ruolo per un periodo non inferiore a cinque anni, dei quali almeno due nel ruolo d'ordine dell'Amministrazione degli affari esteri.

Versione in vigore dal 10 luglio 1954, non più in vigore dal 5 marzo 1967 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento del ruolo d'ordine del personale del Ministero degli affari esteri
Estremi	Legge 1 agosto 1949, n. 770
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1949

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-del-ruolo-d-ordine-del-personale-del-ministero-degli/art-2/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it